

Anagrafe Centrale delle Posizioni Previdenziali Attive e Anagrafe Centrale delle Pensioni e dei Pensionati

II Rapporto

marzo 2010

Sommario

1. Il Quadro normativo	3
2. Gli obiettivi	3
3. Stato di realizzazione degli obiettivi.....	5
3.1 La realizzazione di un'unica banca dati	5
3.2 L'Estratto Conto Integrato (ECI)	10
3.3 Sviluppo del sistema informativo	11
4. Altre iniziative	14
4.1 Iniziative Inpdap- Amministrazioni dello Stato e Enti Locali	14
4.2 Lavori della Commissione consolidamento dei dati	15
5. Pianificazione delle Attività	16
5.1 L'Estratto Conto Integrato	16
5.2 L'integrazione degli archivi	17
5.3 Altre attività	18
<i>Schemi</i>	<i>19</i>
<i>Appendice normativa.....</i>	<i>25</i>

1. IL QUADRO NORMATIVO

La legge 243/2004 ha costituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato *Anagrafe centrale delle posizioni previdenziali attive*, prevedendo la realizzazione di infrastrutture e processi informativi ed il conseguimento di rilevanti obiettivi di natura amministrativa, previdenziale e sociale.

Il coordinamento e il monitoraggio delle attività per realizzazione dell'Anagrafe centrale degli attivi e la sua integrazione con l'Anagrafe centrale dei pensionati, entrambi residenti presso l'INPS, è affidato al Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale che esercita i suoi compiti sulla base di diverse disposizioni legislative succedutesi nel tempo (*vedi appendice normativa*).

Ci si riferisce al D.P.R. 14 maggio 2007, n.107, relativamente al trasferimento al Nucleo dei compiti della Commissione preposta al Casellario degli attivi prevista dal Decreto 4 febbraio 2005 e al Decreto interministeriale 26 agosto 2009, pubblicato sulla G.U. n. 249 del 26 ottobre 2009, che riordina complessivamente il Nucleo quanto a composizione, attività e compiti.

In particolare vengono ridotti da 12 a 10 i componenti del Nucleo (art. 1), sono delineati i poteri del Presidente, anche con riferimento alle attività del Casellario degli attivi (art.2), è assicurata l'operatività della struttura prevedendo l'assegnazione delle necessarie risorse di personale (art. 4).

Gli articoli 6 e 7, infine, trasferiscono al Nucleo, nel rispetto della naturale autonomia gestionale e operativa dell'INPS e degli altri Enti e Casse previdenziali, tutti i compiti della soppressa Commissione di verifica e monitoraggio del Casellario degli attivi, prevedendo la collaborazione da parte degli Enti a fornire tutte le informazione e tutti i dati richiesti dal Nucleo per l'espletamento dei propri compiti istituzionali.

2. GLI OBIETTIVI

Il Nucleo nella sua attività di coordinamento, monitoraggio e controllo dell'Anagrafe centrale dei lavoratori attivi e dell'Anagrafe centrale delle pensioni e dei pensionati si è posto i seguenti obiettivi:

a) Costituzione di un'unica BANCA DATI

Si tratta nel concreto di far colloquiare 24 Enti e Casse che gestiscono oltre 40 forme assicurative e previdenziali e che finanziariamente rappresentano 1/3 delle entrate e delle uscite del Bilancio statale (*vedi schema n. 1 allegato*)

Il volume dei soggetti coinvolti nell'operazione è pari a oltre 40 milioni di iscritti appartenenti a categorie diverse quali:

- Lavoratori dipendenti privati n. 13 milioni 500 mila
- Lavoratori dipendenti pubblici n. 3 milioni 600 mila
- Lavoratori autonomi e liberi professionisti n. 5 milioni 500 mila
- Lavoratori parasubordinati n. 1 milione 800 mila
- Pensionati n. 18 milioni
- Aziende n. 1 milione 700 mila

Obiettivo prioritario è quello di studiare i diversi sistemi informativi, agevolare il superamento delle differenze, coordinando le attività di omogeneizzazione, e definire un linguaggio comune di alimentazione e consultazione di un unico data-base ove far confluire i dati anagrafici, contributivi e previdenziali di tutti i soggetti censiti presso i diversi Enti.

b) Definizione dell' Estratto Conto Integrato (E.C.I.)

L'attività è finalizzata alla scelta, per ciascun Ente, dei dati da inserire nell'estratto, alla definizione di un modello idoneo a riportare per ogni soggetto tutti i periodi assicurativi, anche se residenti in archivi o in Enti diversi, alla definizione delle procedure di invio dell'estratto all'assicurato e di recepimento delle osservazioni.

L'estratto conto, inoltre, deve consentire al cittadino di verificare l'esattezza e la completezza dei dati, gli esiti di richieste di riscatti e ricongiunzioni, la possibilità e la convenienza di procedere alla totalizzazione di tutti i periodi assicurativi.

Occorre pertanto individuare e definire un ventaglio di procedure che consentano all'assicurato di accedere direttamente al data-base, di colloquiare con l'Anagrafe centrale, di calcolare la propria pensione e del relativo tasso di sostituzione, di decidere quindi se ricorrere o meno alla previdenza complementare.

c) Realizzazione di un sistema informativo integrato

Obiettivo prioritario è quello di integrare le due Anagrafi, degli attivi e dei pensionati, pervenendo ad un sistema di alimentazione a cadenza mensile con flussi riferiti anche agli aspetti finanziari, quali le entrate e le uscite rispettivamente per contributi riscossi e per prestazioni pagate nel mese.

Occorre poi procedere a far colloquiare le due Anagrafi con altri archivi quali quelli della borsa lavoro, dei lavoratori extracomunitari, delle denunce di lavoro, delle malattie invalidanti in modo di avere mensilmente una serie di statistiche finalizzate al monitoraggio della spesa pensionistica, all'analisi del mercato del lavoro e allo studio del fenomeno dei silenti.

3. STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Le attività svolte fino ad oggi hanno consentito di conseguire un soddisfacente grado di realizzazione degli obiettivi. In particolare di seguito vengono brevemente descritti i risultati ottenuti.

3.1 La realizzazione dell'unica banca dati

L'obiettivo di costituire un'unica banca dati e un unico sistema di colloquio fra i diversi Enti **può dirsi sostanzialmente conseguito.**

Nel corso del 2009, infatti, è stato consentito agli Enti di interrogare l'Anagrafe, nella quale erano confluiti fino al 31 dicembre 2008, con cadenza periodica semestrale e in modalità di sovrascrittura totale, i periodi contributivi relativi agli assicurati di tutti gli Enti. Nel primo trimestre del 2009 sono anche iniziate le trasmissioni dei dati in sola variazione.

Le attività di verifica effettuate dopo questa nuova metodologia di trasmissione, peraltro, hanno evidenziato una serie di errori, sia nelle fasi di trasferimento che in quelle di caricamento dei dati, che hanno reso necessario, dopo interventi sulle regole trasmissive e sulle relative procedure per il trasferimento, effettuare una trasmissione massiva in sovrascrittura che ha consentito di consolidare i dati fino al 30 giugno 2009.

Successivamente sono riprese, con gli invii dei dati aggiornati al 30 settembre e al 30 novembre 2009, le trasmissioni delle informazioni in sola variazione. Le procedure software di gestione dei flussi messe a punto hanno dato buoni risultati: gli aggiornamenti, verificati dagli Enti, risultano congrui pur presentando un numero limitato di anomalie che sono monitorate e gestite dai servizi informativi e che saranno progressivamente risolte.

A partire da gennaio 2010 le informazioni contenute nell'Anagrafe degli attivi, pertanto, risulteranno costantemente aggiornate con invii in sola variazione a cadenza mensile.

Ciò premesso, con riferimento al 31 dicembre 2008, risultano trasferite dagli Enti, escluso l'INPS, n. 8.414.160 posizioni previdenziali relative ai propri iscritti, di cui 8.151.553 con contributi versati e 262.607 con sola anagrafica. Le posizioni degli assicurati INPS, riunificate per codice fiscale, sono risultate pari a 37.957.032.

Per una corretta interpretazione dei dati, occorre evidenziare che i 46.445.541 assicurati presso l'INPS possono risultare iscritti a più gestioni dello stesso Istituto.

Nei prospetti seguenti (*Tabelle n. 1, 2, 3*) sono riportati il numero delle posizioni contributive trasferite alla data del 30 giugno 2009, residenti nell'Anagrafe, il dettaglio delle gestioni INPS e la distribuzione per anno e per Ente del numero di soggetti con almeno un contributo nell'anno.

Tab. 1 - Distribuzione per Ente delle posizioni confluite al Casellario al 30 giugno 2009

Cod. Ente	Ente	Lavoratori con posizione anagrafica	Lavoratori con almeno un contributo valido	Totale
1170	ENPAP	-	32.179	32.179
1173	ENPAPI	22	27.218	27.240
1178	EPPI	790	16.482	17.272
1180	E.N.P.A.I.A. - GESTIONE SEPARATA	-	5.015	5.015
1182	ENPAB	-	13.819	13.819
1186	EPAP	17	23.323	23.340
9931	INPGI	-	41.074	41.074
9933	ENPALS	241	1.173.732	1.173.973
9934	INARCASSA	66	206.038	206.104
9935	CASSA FORENSE	1.787	157.395	159.182
9936	ENPAM	17.676	356.926	374.602
9937	ENPAV	518	28.965	29.483
9939	CASSA GEOMETRI	2.746	118.483	121.229
9940	CASSA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI	280	34.126	34.406
9941	ENPAF	124	87.397	87.521
9942	CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI	132	51.267	51.399
9943	ENPACL	3	27.627	27.630
9944	CASSA NOTARIATO	-	4.623	4.623
9950	ENASARCO	38.477	766.631	805.108
9952	ENPAIA	-	35.757	35.757
9955	IPOST	126	289.481	289.607
9997	INPDAP	199.602	4.653.995	4.853.597
	Totale	262.607	8.151.553	8.414.160
9900	INPS		37.957.032	37.957.032
	Totale generale	262.607	46.108.585	46.371.192

Tab. 2 - Distribuzione dei lavoratori vivi e non pensionati con contributi versati per gestione INPS e anno al 30 giugno 2009

Gestione INPS	Lav. Totali (*)	Fino al 31 dic. 1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Agricoli Dipendenti	3.566.357	1.828.048	431.642	490.837	517.399	533.690	557.675	806.884	853.179	868.138	854.159	866.132	941.044	948.477
Artigiani	2.686.156	1.577.960	996.232	1.052.264	1.100.813	1.139.196	1.181.833	1.254.696	1.283.684	1.316.821	1.345.958	1.367.852	1.394.967	1.350.447
Coltivatori Diretti e Mezzadri	1.471.875	1.194.546	311.304	313.809	321.943	329.727	332.685	375.658	378.081	386.264	390.272	387.761	386.467	352.691
Commercianti	2.979.416	1.570.734	1.026.296	1.079.875	1.134.991	1.185.988	1.236.669	1.333.157	1.365.397	1.413.100	1.446.581	1.468.042	1.490.967	1.437.239
FPLD (compresi i domestici)	30.753.500	19.158.324	8.748.693	9.060.157	9.599.231	10.257.435	10.792.772	11.709.972	12.026.865	12.340.243	13.487.660	13.916.304	14.927.194	15.275.556
Lavoratori Parasubordinati	4.988.237	640.354	841.787	832.940	921.050	980.517	1.119.623	1.348.816	1.365.694	1.387.429	1.493.924	1.604.294	1.654.254	1.590.806
Totale	46.445.541	25.969.966	12.355.954	12.829.882	13.595.427	14.426.553	15.221.257	16.829.183	17.272.900	17.711.995	19.018.554	19.610.385	20.794.893	20.955.216
Soggetti con Cod.Fisc. distinto	37.957.032	25.193.160	12.094.962	12.563.699	13.295.515	14.099.796	14.847.434	16.262.217	16.683.457	17.110.238	18.187.841	18.731.072	19.837.017	20.090.168

(*) Soggetti che hanno almeno un contributo nella vita lavorativa

Tab. 3 - Distribuzione dei lavoratori dipendenti e liberi professionisti con contributi versati per ente e anno al 30 giugno 2009

Cod. Ente	Ente	Lav. Totali (*)	Prec. al 1997	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1170	ENPAP	32.179	8.137	9.325	10.514	11.944	13.645	15.367	17.036	18.731	20.534	22.386	24.348	26.583	29.302
1173	ENPAPI	27.218	4.744	6.526	7.639	7.961	7.578	7.468	8.099	8.742	10.287	11.254	12.147	13.132	14.171
1178	EPPI	16.482	7.972	8.672	9.090	9.581	10.082	10.485	10.833	11.122	11.496	11.872	12.254	12.606	12.988
1180	ENPAIA - G.S.	5.015	2.349	2.588	2.934	3.159	3.374	3.526	3.612	3.690	3.807	3.917	3.985	4.043	-
1182	ENPAB	13.819	5.310	6.089	6.617	7.191	7.581	7.736	7.840	8.024	8.317	8.647	9.038	9.393	9.712
1186	EPAP	23.323	9.221	10.510	12.121	13.243	14.070	14.653	15.066	15.597	16.336	16.967	17.532	17.997	18.440
9900	INPS	37.957.032	25.193.160	12.094.962	12.563.699	13.295.515	14.099.796	14.847.434	16.262.217	16.683.457	17.110.238	18.187.841	18.731.072	19.837.017	20.090.168
9931	INPGI	41.074	14.958	15.861	17.212	18.869	20.973	23.875	25.262	27.178	29.418	31.504	33.388	35.145	32.655
9933	ENPALS	1.173.730	433.082	144.759	151.819	155.644	161.509	199.768	228.126	241.753	247.532	250.736	256.497	264.675	274.282
9934	INARCASSA	206.038	88.556	66.878	73.072	79.200	86.793	93.598	99.155	106.730	116.920	125.853	133.501	140.671	146.020
9935	C. FORENSE	157.395	70.428	70.303	76.655	83.408	90.433	98.498	105.634	113.446	122.173	129.563	136.369	142.247	135.228
9936	ENPAM	356.926	278.564	263.983	270.213	276.305	283.148	290.507	297.563	305.869	315.911	324.199	332.341	334.380	94.266
9937	ENPAV	28.965	16.356	16.020	16.803	17.608	18.417	19.297	20.182	21.268	22.444	23.449	24.443	25.388	26.185
9939	CIPAG	118.483	61.487	49.088	51.296	53.238	55.674	58.087	59.800	71.374	75.606	78.014	81.033	82.312	82.811
9940	CNPR	34.126	23.315	24.355	25.637	26.581	27.212	27.871	28.503	29.164	30.471	30.949	31.214	31.600	31.876
9941	ENPAF	87.397	47.617	46.916	48.739	50.785	52.909	54.932	55.978	58.586	61.587	67.659	70.299	73.281	76.195
9942	CNPADC	51.267	22.593	24.441	26.287	27.951	29.725	32.163	34.269	36.398	39.457	41.915	44.134	46.435	47.151
9943	ENPACL	27.627	15.859	13.867	14.481	15.151	15.988	16.854	17.524	18.135	18.999	19.808	20.668	21.681	22.688
9944	C. NOTARIATO	4.623	3.368	3.455	3.460	3.725	3.730	3.899	3.908	4.133	4.240	4.240	4.432	4.436	4.623
9950	ENASARCO	766.631	525.826	205.186	213.428	220.331	228.610	239.303	245.657	249.519	251.783	254.064	255.399	258.295	255.758
9955	IPOST	289.481	125.286	123.633	128.318	132.261	151.268	143.865	157.763	145.184	149.378	149.679	152.107	161.725	175.475
9997	INPDAP	4.653.995	3.003.209	2.166.871	2.336.338	2.526.010	2.716.520	2.827.186	2.878.887	2.895.488	3.033.553	2.406.967	2.888.539	3.175.097	3.201.171
	Totale	46.072.826	29.961.397	15.374.288	16.066.372	17.035.661	18.099.035	19.036.372	20.582.914	21.073.588	21.700.487	22.201.483	23.274.740	24.718.139	24.781.165
	N. Contribuenti distinti per codice fiscale	39.948.966	26.894.510	14.835.389	15.482.362	16.377.210	17.362.732	18.263.172	19.799.032	20.285.963	20.849.672	21.006.035	21.973.817	23.288.017	23.507.577

(*) Soggetti che hanno almeno un contributo nella vita lavorati

3.2 L'Estratto Conto Integrato (E.C.I.)

L'attività effettuata sull'Estratto Conto ha riguardato la definizione del modello, la selezione e la struttura dei dati, le note, le causali, le modalità di trasmissione e di rientro del modello stesso.

Per quanto riguarda il primo aspetto, dall'anno 2006 è iniziato il lavoro di analisi e di elaborazione del modello nell'ottica di esporre in un unico documento, in ordine cronologico, i versamenti e i periodi contributivi maturati presso i diversi Enti o gestioni presso i quali il contribuente è stato assicurato.

Sulla base dell'esame dei diversi modelli di estratto conto già in uso presso gli Enti e le Casse previdenziali per i propri utenti, si è predisposto un modello comune.

Tale modello è stato approvato formalmente dai Consigli di Amministrazione dei singoli Enti con proprie delibere e fatto proprio dal Nucleo nella Riunione Plenaria del 10 febbraio 2009.

Circa il contenuto dell'Estratto è stata effettuata una verifica sulla qualità dei dati trasmessi al Casellario basata sull'interrogazione di un numero di codici fiscali, selezionati a campione per ogni Cassa, al fine di verificare la completezza del "nastro contributivo" e la coerenza delle informazioni esposte nel nuovo modello di Estratto conto integrato.

La sperimentazione ha evidenziato molteplici errori che hanno inciso sulla attendibilità complessiva dei dati residenti nell'Anagrafe.

Ciò ha comportato, come detto in precedenza, la riproposizione di tutti i dati in sovrascrittura e, di conseguenza un generale slittamento delle scadenze fissate per l'invio del primo stock di estratti conto, originariamente previste per i mesi di novembre - dicembre.

Riguardo infine alle modalità di invio e di ritorno degli Estratti, considerata la complessità delle procedure e delle attività tecniche ed amministrative, nella riunione plenaria del 27 gennaio 2010 è stata decisa la costituzione di un apposito gruppo di lavoro con l'obiettivo di definire le proposte in merito alle soluzioni operative da sottoporre al vaglio dei singoli Enti in un arco di tempo di circa tre mesi, tutti gli aspetti riguardanti la scelta dell'Ente deputato alla trasmissione degli Estratti, le modalità di gestione delle informazioni di ritorno, nonché lo studio di una procedura che consenta all'assicurato il calcolo della pensione e la scelta di una possibile previdenza integrativa.

3.3 Sviluppo del sistema informativo

Un sistema informativo complessivo non può prescindere da una integrazione fra l'Anagrafe Centrale delle Pensioni e l'Anagrafe Centrale delle Posizioni Previdenziali Attive.

Si è quindi avviato un attento esame della struttura dell'Anagrafe delle Pensioni, con particolare riguardo agli obiettivi, ai tempi e alle modalità di aggiornamento dell'archivio, nonché ai rapporti con gli Enti pensionistici.

Riguardo agli obiettivi, il DPR n.1388 del 1971, l'art.8 D.L. n.314 del 1997 e l'art.34 della Legge 448/1998 ne definiscono i fini istituzionali, quali la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati relativi ai titolari di trattamenti pensionistici previdenziali, di trattamenti di pensione aventi natura assistenziale, di guerra, di rendite di invalidità per infortuni sul lavoro.

Relativamente ai tempi e alle cadenze di aggiornamento dell'Anagrafe, le norme prevedono quattro trasmissioni trimestrali, alle date del 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio e una annuale, il 30 novembre.

Per effetto delle norme in tema di assoggettamento all'IRPEF e di rivalutazione automatica dei titolari di più trattamenti pensionistici, a queste scadenze si è aggiunta quella del 28 febbraio, relativa ai trattamenti di pensione erogati nell'anno precedente e a quelli da erogare nell'anno in corso.

Nella prassi corrente, la comunicazione annuale del 30 novembre e quella trimestrale del 31 gennaio sono effettuate dagli Enti congiuntamente alla comunicazione prevista per il 28 febbraio.

Riguardo ad ulteriori sviluppi nella riunione plenaria del 27 gennaio 2010 si è deciso di costituire gruppi di lavoro, analiticamente indicati al successivo punto 5, la cui attività fra l'altro riguarderà la modifica del sistema di trasmissione dei dati (trasmissioni mensili in sola variazione) e le interrelazioni fra le due Anagrafi Centrali.

Per quanto attiene infine ai rapporti con i diversi Enti conferenti, nel prospetto seguente (tabella n.5) sono riportate le posizioni presenti nell'Anagrafe Centrale delle pensioni nell'anno 2009.

Tabella n.5**Anagrafe Centrale delle Pensioni – Posizioni previdenziali per ente**

Ente	N. Pensioni
INPS	18.381.210
INPDAP	2.665.238
INAIL	898.878
PENSIONI DI GUERRA	371.032
IPOST	133.478
ENASARCO	112.505
ENPAM	83.677
ENPALS	60.636
ENPAF	27.397
CASSA GEOMETRI	26.435
CASSA FORENSE	25.380
INARCASSA	16.252
INPGI	7.431
ENPACL	6.702
ENPAV	6.243
CASSA RAGIONIERI	6.123
CNPADC	4.983
CASSA NAZIONALE NOTARIATO	2.469
IPSEMA	2.463
EPPI	1.244
ENPAP	961
EPAP	783
ENPAB	236
ENPAPI	298
ENPAIA GS	87
TOTALE PARZIALE	22.842.141
Restanti	279.712
TOTALE	23.121.853

Nell'ambito della realizzazione del sistema informativo derivante dall'integrazione fra le due Anagrafi Centrali, si procederà anche al collegamento dello stesso sistema con altri archivi, la cui interazione con l'Anagrafe delle Posizioni Previdenziali Attive è già prevista dalla legge: Comunicazioni Obbligatorie, Permessi di Soggiorno ai cittadini extracomunitari, Minorazioni e Malattie Invalidanti.

Relativamente alla realizzazione dell'Archivio delle Comunicazioni Obbligatorie e alla sua integrazione con l'Anagrafe delle Posizioni Previdenziali Attive, è stata predisposta una analisi amministrativa finalizzata alla realizzazione di una procedura di interrogazione e di consultazione delle informazioni relative alle due banche dati, con funzioni di ricerca statistica per tipologie di qualifica, per settore produttivo e/o per area geografica.

La procedura dovrà assolvere alle diverse funzioni di consultazione e di ricerca statistica destinata a fornire informazioni aggregate sui lavoratori, selezionati con appositi criteri (periodo temporale, territorio, tipologie lavorative, qualifiche, settori di attività, inizio rapporto o fine dello stesso, ecc.), mediante l'uso di interrogazioni strutturate sui due archivi.

Queste funzioni di ricerca sono finalizzate ad indagare, sulla base di criteri e filtri selettivi, sui fenomeni relativi alle dinamiche del mercato del lavoro (assunzioni, licenziamenti), ma soprattutto sulle relazioni quali-quantitative tra dati occupazionali dei lavoratori e dati contributivi (durata e continuità dei periodi contributivi, evasione contributiva).

Riguardo alla base informativa dei cittadini extracomunitari, la convenzione, sottoscritta nell'anno 2009, dal Ministero dell'Interno e dall'INPS, prevede un aggiornamento giornaliero dei dati relativi ai permessi di soggiorno e, nel caso di primo rilascio, l'invio anche dei dati relativi ai datori di lavoro.

E' stata realizzata una infrastruttura tecnologica basata su una piattaforma di cooperazione applicativa con gli standard del Sistema Pubblico di Connettività e si sta avviando una fase di sperimentazione e di verifica del flusso dei dati trasmessi, con l'obiettivo di definire, a partire da essi, l'integrazione funzionale delle informazioni sui permessi di soggiorno con quelle relative alle posizioni previdenziali e ai rapporti di lavoro.

L'obiettivo è quello di rendere disponibili informazioni utili sui fenomeni legati all'immigrazione e ad estendere le informazioni previdenziali e occupazionali a tutte quelle deducibili dai dati contenuti nell'Anagrafe delle Posizioni Previdenziali Attive e nell'Archivio delle Comunicazioni Obbligatorie.

Per quanto attiene all'Archivio delle Minorazioni e Malattie Invalidanti è stato avviato il lavoro di analisi e di progettazione e se ne sta definendo il tracciato record.

In particolare, oltre alle informazioni contenute negli archivi residenti nell'INPS, questo archivio dovrà recepire anche i dati di altre Istituzioni quali l'INAIL, le ASL, le Regioni, ecc.

Al riguardo occorre tener presente che i tempi di realizzazione e di completamento dell'archivio saranno fortemente influenzati dallo stato di informatizzazione presente nelle singole istituzioni e dal necessario lavoro di integrazione nosologica ICD 9 C)M, previsto dalla legge.

Negli schemi allegati (nn. 2/a e 2/b) vengono indicati l'architettura logica e i flussi di alimentazione del nuovo archivio in corso di progettazione.

4. ALTRE INIZIATIVE

4.1 Iniziative INPDAP – Amministrazioni dello Stato ed Enti Locali

L'INPDAP ha posto in essere tutte le iniziative per realizzare una corretta e completa gestione delle posizioni assicurative e tra queste, ha previsto incontri, in sede di NUVASP, con Amministrazioni dello Stato per concordare procedure utili a colmare carenze informative, incontri che hanno già prodotto alcuni risultati concreti.

In particolare ad oggi la copertura contributiva delle posizioni assicurative trasmesse all'Anagrafe centrale delle posizioni previdenziali attive (pari a 3.640.763) risulta essere totale per 1.785.675 iscritti (49%), parziale per 1.755.052 (48%) e assente per 100.036 (3%). Le posizioni assicurative con una copertura retributiva parziale a loro volta presentano comunque una completezza superiore al 90% per 554.891 iscritti e fra il 61% e il 90% per 743.192 iscritti.

Il Ministero dell'Economia-SPT, che gestisce le retribuzioni di gran parte dei dipendenti statali, si è impegnato a trasmettere all'Inpdap un flusso massivo di dati arretrati per completare circa 1.500.000 posizioni assicurative. Tale fornitura è stata preceduta in via sperimentale da un invio parziale di dati concernenti i dipendenti della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato, del quale attualmente si stanno verificando gli effetti sulla banca dati dell' INPDAP.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca si è impegnato a trasmettere all'Inpdap i dati relativi a provvedimenti riscatti e ricongiunzioni emanati dal Dicastero prima del subentro dell'Inpdap in queste competenze.

Si intende inoltre raggiungere accordi con il Ministero della Difesa, per la trasmissione di flussi massivi di dati di posizione assicurativa, relativi ai suoi dipendenti e con i grandi Enti locali per la sistemazione delle posizioni assicurative dei loro dipendenti tramite flussi massivi di informazioni.

4.2 Lavori della Commissione Consolidamento Dati

Alla Commissione, hanno partecipato attivamente i rappresentanti dei seguenti Enti Previdenziali privati o privatizzati: CNPR, CASSA NOTARIATO, CIPAG, CNPADC, ENASARCO, ENPAB, ENPACL, ENPAF, ENPAIA, ENPAM, ENPAP, ENPAPI, ENPAV, EPAP, EPPI, INARCASSA, INPGI.

Lo scopo che la Commissione si è prefissa, è stato quello di evidenziare, illustrandole per gruppi omogenei, tutte le problematiche giuridiche, tecniche o amministrative che impediscono un definitivo consolidamento dei dati previdenziali e contributivi degli iscritti, generando così quei fenomeni di "variazione di dati oltre i 7 anni" già evidenziati in sede di trasmissione dei dati al "Casellario Centrale degli iscritti Attivi", istituito presso l'INPS.

Tali fenomeni, pur molto contenuti in termini percentuali, hanno formato oggetto, in sede di Commissione, di un momento di approfondimento e di verifica comune fra gli Enti per meglio esporre i termini della questione e proporre, laddove possibile, interventi degli Organi competenti, per rimuovere gli eventuali ostacoli ad un consolidamento di dati in tempi ancora più brevi ed in misura ancora più rilevante, fino ad avvicinarsi il più possibile al 100% delle posizioni gestite.

Il documento finale della commissione, approvato il 10 novembre u.s., evidenzia tre tipologie di eventi che possono generare ipotesi di variazione di dati per anni arretrati.

Nella prima tipologia possono rientrare quelle variazioni imposte da norme di legge generali o dall'Autorità Giudiziaria; nella seconda, particolarmente rilevante per gli Enti, quelle variazioni connesse a procedure di recupero crediti o di controllo in cui gli Enti si avvalgono necessariamente della collaborazione di organismi esterni (concessionarie per la riscossione, Agenzia delle Entrate, ecc.); nella terza categoria, infine, possono essere ricomprese tutte quelle variazioni imposte da norme Regolamentari o Statutarie specifiche di ciascun Ente, per lo più connesse al momento dell'iscrizione (retroattività, verifica requisiti, ecc.) ovvero ad incompatibilità previste dai singoli ordinamenti professionali, come le pur numerose casistiche elencate producano, in concreto, variazioni di dati oltre i 7 anni in un numero di casi stimabili in non più del 5% delle posizioni complessivamente gestite. A ciò va aggiunto che oltre la metà di questi casi sono riconducibili a problematiche legate alla riscossione a mezzo ruoli e ai controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate.

Un ridimensionamento di queste problematiche potrebbe condurre ad un abbassamento a 5 anni della soglia di variabilità dei dati, in una prospettiva di medio termine (fine 2011), riducendone anche la rilevanza percentuale.

Tenendo conto di quanto emerso dai lavori della Commissione il Nucleo ha ritenuto di prorogarla anche per il primo semestre 2010 con l'obiettivo di trasformare le osservazioni formulate in norme operative.

Tale iniziativa è stata sottoposta e approvata da tutti gli Enti nel corso della riunione plenaria del 27 gennaio 2010.

5. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

I risultati ottenuti evidenziano la necessità di ulteriori iniziative per il completo conseguimento degli obiettivi.

Alcuni di essi, infatti, sono ancora in fase di realizzazione, per altri sono state impostate le prime attività, altri ancora emergono come nuovi via via che si delineano le potenzialità del sistema.

Il Nucleo, pertanto, ritiene di impostare un piano di attività che fissi per ogni obiettivo le modalità e tempi di realizzazione.

A tal fine nella riunione plenaria del 27 gennaio 2010 sono stati costituiti tre gruppi di lavoro:

1. una commissione per il consolidamento dei dati previdenziali e contributivi degli iscritti alle Casse professionali. Proseguendo nel lavoro già svolto nel 2009, la commissione dovrà tradurre in norme operative i suggerimenti emersi dai lavori già effettuati.
2. una commissione in materia di Estratto Conto Integrato che dovrà delineare le proposte agli Enti in merito al processo di emissione e di rientro degli estratti, il calcolo dell'importo atteso della pensione di base e del relativo tasso di sostituzione, nonché degli importi da destinare alla previdenza complementare. La commissione definirà anche le procedure consentiranno all'assicurato di accedere direttamente all'Anagrafe Centrale degli Attivi per conoscere e stampare la propria posizione contributiva.
3. una commissione che si occuperà di impostare analisi statistiche finalizzate al monitoraggio della spesa pensionistica, allo studio del fenomeno dei silenti e l'analisi del mercato del lavoro.

A tali commissioni verrà aggiunto un gruppo ristretto Nucleo - Inps (che successivamente sarà allargato ad altri soggetti) per definire i prodotti/servizi che le anagrafi potranno fornire.

Il planning delle attività programmate per il periodo gennaio-maggio 2010 è riportato nel successivo schema n. 5.

5.1. L'Estratto Conto Integrato

Nel corso del primo semestre 2010 verrà definita la proposta da presentare agli Enti sulle modalità operative dell'operazione ed emesso un primo stock di Estratti conto in modo da testare, tramite le risposte degli interessati, la correttezza dei contenuti e, in modo particolare, la funzionalità delle procedure finalizzate al rientro dei modelli e all'aggiornamento del conto assicurativo in base alle osservazioni formulate dagli iscritti.

Accertata la validità del sistema, si definiranno, tenendo conto dei risultati del Gruppo tecnico all'uopo costituito, le procedure che consentiranno direttamente al singolo soggetto un accesso telematico all'Anagrafe centrale per conoscere e stampare il proprio conto assicurativo.

Parallelamente verranno definite le modalità tecniche per determinare l'importo atteso della pensione base e del relativo tasso di sostituzione e l'impegno finanziario da destinare alla previdenza complementare.

5.2. L'integrazione degli Archivi

Punto di partenza per costituire un Sistema Informativo completo, così come previsto dalla legge 243/2004, è la realizzazione del progetto di integrazione dell'Anagrafe centrale degli attivi con l'Anagrafe centrale dei pensionati, entrambe a partire dal 2010 alimentate mensilmente (*vedi schemi n. 3 e 4 allegati*)

Ciò consentirà anche di conseguire i fini previsti dalla legge citata, quali:

- offrire dati per la valutazione dei costi e degli indici di impatto relativi a provvedimenti o proposte di legge sulla previdenza e sull'assistenza sociale;
- consentire valutazioni mirate e approfondite sulla spesa previdenziale, sul sistema pensionistico e sul fenomeno dei silenti;
- mettere a disposizione dati statistici sul mercato e sulle dinamiche del lavoro e dell'occupazione, anche in collaborazione con la Borsa Lavoro,
- ricavare indicazioni sui livelli di sostegno economico e sulla relativa spesa per l'inabilità e per l'invalidità, civile o sul lavoro;
- valutare livelli e forme di integrazione fra redditi da lavoro e da pensione e con i benefici economici di tipo assistenziale;
- fornire strumenti di supporto alle iniziative per il contrasto all'evasione contributiva e fiscale.

Considerata l'importanza delle informazioni rilevabili dai dati presenti negli archivi nella Riunione plenaria del 27 dicembre 2010 è stato costituito un gruppo tecnico con l'obiettivo di impostare specifiche analisi statistiche.

In tale quadro nel corso del 2010 l'attività di consolidamento dell'Anagrafe Centrale delle Posizioni Previdenziali Attive e quelle per la progettazione e per la realizzazione degli archivi accessori dovrà essere affiancata da una attività di analisi e di studio, finalizzata alla definizione delle modalità di integrazione e di raccordo funzionale fra le diverse banche dati, al fine di realizzare il "massimo rendimento" e la massima fruibilità del patrimonio informativo, costituito dai dati in esse contenuti, realizzando anche opportune procedure informatiche che ne consentano un'agevole consultazione per specifici fini di ricerca.

In particolare, dovranno essere progettate e realizzate le infrastrutture logiche, procedurali e tecnologiche che rendano praticabile la realizzazione degli obiettivi del sistema informativo integrato tale da fornire alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti di Ricerca:

- informazioni quali-quantitative sui lavoratori attivi, sui silenti e sui pensionati, con finalità di programmazione e di previsione della spesa previdenziale;

- dati sulla dinamica del mercato del lavoro, sui livelli occupazionali, sulle retribuzioni e sui redditi complessivi da lavoro, da pensione, da integrazioni previdenziali e assistenziali;

- dati sulle persone con malattie e minorazioni invalidanti e sulle relative provvidenze assistenziali, economiche e non;

- informazioni sugli extracomunitari, sui relativi permessi di soggiorno e sulla loro posizione previdenziale e occupazionale.

Le stesse informazioni, costituendo la base per l'Estratto Conto Integrato e per la sezione lavoro del Fascicolo Elettronico Personale, apporteranno innegabili vantaggi anche ai singoli cittadini, attraverso la certificazione dei diritti previdenziali maturati, le stime sulla pensione attesa e sulla previdenza complementare, la semplificazione dei rapporti con gli Enti previdenziali, nonché la facilitazione della "presa in carico"¹ da parte del sistema di welfare.

5.3 Altre attività


Nel corso del 2010 dovranno essere svolte anche le seguenti ulteriori attività:

- portare a compimento il processo di definizione della convenzione con l'Agenzia delle Entrate, iniziato nel corso del 2009, al fine di consentire alle Casse professionali di verificare efficacemente la conformità e la completezza dei dati anagrafici e fiscali dichiarati dai propri iscritti;
- continuare l'attività collaborativa tra l'Inpdap, il Miur e il Mef per ultimare l'analisi sullo stato di completezza dei nastri contributivi dei dipendenti pubblici e definire tutti gli interventi necessari al loro completamento;
- riprendere l'attività di collaborazione tra il NUVASP e l'INPS con l'obiettivo di completare le posizioni assicurative degli iscritti alla gestione separata.

¹ "La vita buona nella società attiva" – Libro bianco sul futuro del modello sociale – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – a. 2009


Schema n. 1

Flusso di alimentazione dell'Anagrafe delle Posizioni Previdenziali Attive




Schema n. 2/a

Archivio MINMALINV delle Minorazioni e Malattie Invalidanti




Campi Chiave delle relazioni

Flusso Dati Archivio MINMALINV delle Minorazioni e Malattie Invalidanti



Schema n.3


Schema del Flusso di Alimentazione degli Archivi del Sistema Casellario delle Posizioni Previdenziali Attive (*)



(*) Archivi previsti dalla legge 243 / 2004 commi 23, 27, 28

Schema n. 4

Integrazione del Sistema Informativo del Casellario e Funzioni di Servizio



PIANIFICAZIONE ATTIVITA' DEL CASELLARIO
Periodo marzo – giugno 2010

MARZO

- Entro il 31**
- Inseediamento Commissione ECI
 - Inseediamento Commissione analisi statistiche
 - Inseediamento seconda Commissione Proietti
 - Riunione Inpdap-Miur-Mef
 - Riunione Agenzia delle Entrate

APRILE

- Entro il 15**
- Riunione Commissione ECI
 - Riunione Commissione analisi statistiche
 - Riunione GRUPPO RISTRETTO, con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:
 - situazione trasferimento dati al Casellario
 - Integrazione Anagrafe Attivi e Anagrafe Pensionati

- **RIUNIONE PLENARIA**

- Entro il 31**
- Riunione Inpdap-Miur-Mef
 - Riunione Agenzia delle Entrate per definizione convenzione

MAGGIO

- Entro il 15**
- **RIUNIONE PLENARIA**
 - Riunione Inpdap-Miur-Mef

- Entro il 30**
- Definizione dei lavori della seconda Commissione Proietti
 - Definizione lavori Commissione ECI
 - Definizione lavori Commissione analisi statistiche

GIUGNO

- **RIUNIONE PLENARIA** per esame risultati dei lavori delle Commissioni

Appendice normativa

Legge 23 agosto 2004, n. 243

Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004

Art. 1

Presso l'INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato "Casellario", per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:

- a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;
- b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o l'esonero;
- c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;
- e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.

24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.

25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 24.

26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:

a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;

b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.

27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:

a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari;

c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie - Modificazione clinica) dell'Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che erogino trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui al comma 24 e i principi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresì nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.

28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.

29. Per l'istituzione del Casellario e' autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e

parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.

Decreto ministeriale 4 febbraio 2005

Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Publicato sulla G.U. n. 72 del 29 marzo 2005

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che prevede l'istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive; Visto l'art. 1, comma 24, della predetta legge n. 243 del 2004, che prevede la definizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle informazioni da trasmettere al Casellario e delle modalità, della periodicità e dei protocolli di trasferimento delle stesse; Visto l'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, che prevede l'invio agli assicurati di un estratto conto contributivo;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente l'obbligo di comunicazione all'INAIL del codice fiscale del lavoratore assunto o cessato dal servizio;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 10 febbraio 2003, n. 276, che ha costituito la Borsa continua nazionale del lavoro;

Sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

Decreta

Art. 1 - Funzioni del Casellario degli attivi

1. Il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito definito "Casellario", istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), cura la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e delle altre

informazioni relative alle posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni di cui all'art. 1, comma 23, lettere da a) ad e), e svolge altresì le funzioni attribuite dai commi 26, 27 e 28, della legge 23 agosto 2004, n. 243, avvalendosi delle strutture logistiche, dei beni strumentali e delle risorse professionali messe a disposizione dall'INPS.

2. Il Casellario amministra l'Anagrafe generale delle posizioni assicurative attive, alla cui alimentazione provvedono gli enti gestori dei regimi previdenziali di cui all'art. 1, comma 23, lettere da a) ad e), della citata legge n. 243 del 2004.

3. L'unità di rilevazione dell'Anagrafe è costituita dal soggetto, identificato dal proprio codice fiscale, che risulta iscritto in almeno uno degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Per iscritto si intende ogni soggetto che ha trascorso un periodo assicurativo di qualsiasi durata presso un Ente e risulta, quindi, titolare di una posizione assicurativa aperta a suo nome.

Art. 2. Informazioni da trasmettere al Casellario centrale degli attivi

1. Al fine di consentire la realizzazione dell'Anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni pubbliche, le predette amministrazioni e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie trasmettono al Casellario, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, i dati anagrafici relativi alle posizioni correnti. Entro la stessa data il Casellario provvede a raccogliere e organizzare in appositi archivi i dati e le informazioni di cui all'art. 1, comma 27, lettere a), b), e c), della citata legge n.243 del 2004.

2. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto gli Enti di cui al comma 1 trasmettono al Casellario i dati anagrafici ed i periodi di iscrizione e contribuzione, con evidenziazione delle date di inizio e fine, riferiti a tutte le posizioni assicurative aperte risultanti nei propri archivi e, ove disponibili, anche i dati relativi alle retribuzioni e ai redditi nonché a tutte le contribuzioni, ivi comprese quelle figurative.

3. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto il Casellario provvede ad incrociare per codice fiscale le informazioni trasferite dagli Enti. L'Anagrafe generale evidenzia così per ciascun attivo la sequenza temporale delle posizioni assicurative che lo riguardano, consentendo di allestire quadri informativi relativi ai contribuenti, alle posizioni silenti e ad altre informazioni utili per l'attività di analisi e previsione.

4. Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, il Casellario presenta alla Commissione di cui all'art. 5, un rapporto sullo stato di attuazione di quanto disposto dal presente decreto. Alla scadenza della Commissione il rapporto è presentato direttamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il rapporto contiene, altresì, un'analisi della situazione del mercato del lavoro riguardante i livelli di occupazione, il numero delle posizioni degli attivi, dei silenti, degli

inoccupati, della mobilità intersettoriale nonché dei movimenti tra entrate ed uscite dal mercato del lavoro relative a tutte le tipologie di lavoratori e ai diversi settori di attività. Nel rapporto sono identificate, inoltre, le posizioni contributive e le altre informazioni utili per il monitoraggio sia del mercato del lavoro che del sistema previdenziale ed assistenziale, anche su base regionale.

5. Entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto gli Enti previdenziali inviano ai propri iscritti l'estratto conto dal quale risultano, secondo le informazioni contenute negli archivi, i periodi assicurativi maturati presso le gestioni da essi amministrare. Sulla base delle segnalazioni ricevute dagli iscritti gli Enti provvedono, entro i dodici mesi successivi, a variare, qualora necessario, le posizioni degli assicurati nei propri archivi e a comunicarle al Casellario secondo le modalità previste dall'art. 3. Gli Enti sono responsabili della correttezza e della manutenzione dei dati trasmessi al Casellario.

6. Completata l'Anagrafe generale, l'Ente cui da ultimo risulta iscritto l'assicurato, sulla base dei dati contenuti nel Casellario, direttamente o per il tramite del Casellario stesso, provvede, entro quarantotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad inviare agli assicurati l'estratto conto integrato, contenente tutti i periodi assicurativi. Successivamente, il predetto estratto conto è inviato con la periodicità prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli Enti previdenziali presentano alla Commissione di cui all'art. 5 un programma per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Successivamente i medesimi Enti sono tenuti a presentare, con cadenza bimestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione del predetto programma, con la proposta di eventuali variazioni da apportare allo stesso in relazione all'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati.

8. Gli Enti per i quali, dall'esame dei rapporti di cui al comma 7, risulti il mancato rispetto delle scadenze previste nella trasmissione dei dati e delle informazioni di cui ai commi da 1 a 6, debbono motivare l'inadempienza e sottoporre alla Commissione di cui all'art. 5 un piano di adeguamento che espliciti i nuovi impegni e che individui gli eventuali strumenti da fornire ai medesimi Enti per consentire la realizzazione degli obiettivi prefissati.

Art. 3. Modalità di trasmissione dei flussi informativi per il Casellario

1. La modalità standard di trasmissione dei dati al Casellario, a cura degli Enti e sotto la propria responsabilità, è per via telematica in tempo reale, mediante adozione di procedure batch giornaliere, secondo il formato ed il protocollo di trasmissione di cui all'allegato 1 del presente decreto, previa verifica da parte degli Enti della correttezza dei dati conferiti.

2. Al fine di aggiornare tempestivamente le posizioni del Casellario sulla base delle variazioni intervenute nel corso dell'anno (cessazione o sospensione di versamenti, nuovi contribuenti, modifiche dell'anagrafica ed altre informazioni rilevanti) gli Enti alimentano i flussi informativi secondo le procedure di cui al comma 1. I dati verificati vanno comunque trasferiti al Casellario entro e non oltre tre mesi dalla data in cui sono pervenuti agli Enti.

Art. 4. Utenti del Casellario

1. Possono accedere al Casellario:

- a) gli Enti previdenziali, per il conferimento iniziale dei dati e del loro aggiornamento e, per la consultazione delle informazioni sui propri assicurati, al fine di costruire, l'estratto conto cumulativo e reperire gli elementi informativi utili per il calcolo della pensione;
- b) gli iscritti che vogliono conoscere, previa procedura identificativa, la rappresentazione della propria storia contributiva risultante nel Casellario.

2. Il Casellario fornisce dati in forma aggregata agli enti conferenti ed agli organismi pubblici di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 243 del 2004.

Art. 5. Commissione di verifica e monitoraggio per il Casellario

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita una Commissione incaricata di seguire la realizzazione del Casellario degli attivi composta dal presidente e da sette esperti nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tra gli esperti, quattro sono designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di vicario del presidente e coordinatore, due sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno è designato dall'ISTAT. Partecipa alle riunioni della Commissione il dirigente dell'INPS responsabile del Casellario degli attivi. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente e comunque con cadenza almeno bimestrale.

2. La Commissione:

- a) vigila sull'attuazione delle disposizioni legislative concernenti il Casellario degli attivi e sul rispetto degli obiettivi e dei tempi previsti all'art. 2 del presente decreto, sollecitando, se necessario, gli Enti conferenti ad adottare le misure, anche tecniche, necessarie per il rispetto degli impegni presi;
- b) propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la concessione di eventuali deroghe dei tempi per la trasmissione dei dati in caso di motivati ritardi;
- c) vigila sugli aspetti tecnici del Casellario, convocandone i responsabili e prevedendo altresì periodiche consultazioni con i responsabili degli Enti previdenziali che conferiscono i dati al Casellario;
- d) definisce le modalità di raccordo tra il Casellario degli attivi e quello dei pensionati, previa consultazione con gli enti di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 243 del 2004, anche proponendo innovazioni gestionali relative a quest'ultimo, al fine di completarne la funzionalità così come previsto dall'art. 73 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'art. 31, comma 19, della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'art. 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

e) definisce le modalità di raccordo tra il Casellario degli attivi e la Borsa continua del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

f) cura l'armonizzazione e l'utilizzabilità ai fini statistici ufficiali dei dati contenuti nel Casellario, in sintonia con gli standard vigenti a livello nazionale e comunitario;

g) elabora, sentita l'Unione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una proposta concernente l'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende, dei lavoratori autonomi e parasubordinati, nonché i tempi e le modalità di trasmissione dei dati di inizio e fine attività, da inviare agli Enti previdenziali e quindi al Casellario, ai fini della predisposizione del decreto di cui al comma 30, art. 1 della legge n.243 del 2004;

h) definisce le modalità di raccordo con le anagrafi comunali al fine di consentire il tempestivo e contestuale aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi degli enti previdenziali e quindi del Casellario;

i) relaziona periodicamente il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sull'attuazione del Casellario e adotta, trasmettendolo al Ministro stesso, il rapporto annuale predisposto dal Casellario. Nel predetto rapporto vengono altresì evidenziati i risparmi per gli Enti e per il sistema nel suo complesso derivanti da un più efficace sistema di vigilanza, di lotta al sommerso e di economie di scala realizzate dal Casellario.

3. In considerazione del ruolo di coordinamento delle fasi di avvio del Casellario e di implementazione del rapporto, la Commissione ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6. Monitoraggio dell'occupazione e altre informazioni per il Casellario

1. Al fine di attuare il monitoraggio continuo dell'occupazione, di verificare l'andamento delle retribuzioni di fatto e di valutare gli effetti delle politiche del lavoro, le informazioni contenute nelle dichiarazioni mensili dei sostituti d'imposta sono trasmesse al Casellario secondo le modalità di cui all'art. 3. Con la medesima finalità è prevista l'acquisizione, da parte del Casellario, con cadenze da concordare con gli enti ed organismi preposti, delle informazioni relative alle denunce nominative che pervengono all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ed ai permessi di soggiorno degli extra-comunitari risultanti negli archivi del Ministero degli interni. Il Casellario acquisisce altresì le informazioni riguardanti le minorazioni e le malattie invalidanti, in possesso delle istituzioni pubbliche o private, così come previsto dall'art.1, comma 27, lettera c), della citata legge n. 243 del 2004.

Art. 7. Altre disposizioni

1. Presso tutte le amministrazioni pubbliche è individuata la figura del referente unico per la trasmissione all'INPDAP dei dati giuridici ed economici

relativi al personale. Le amministrazioni hanno sessanta giorni di tempo dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale per comunicare il nominativo all'INPDAP, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e finanze.

2. Al fine di velocizzare le operazioni propedeutiche alla realizzazione del Casellario, l'INPDAP può stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche.

3. Le Poste Italiane S.p.a., le Società collegate ed altri soggetti tenuti a versare la contribuzione all'Istituto Postelegrafonici individueranno la figura del referente unico per la trasmissione telematica al suddetto ente previdenziale dei dati giuridici ed economici relativi al personale iscritto.

Roma, 4 febbraio 2005

Allegato 1 del Decreto ministeriale 4 febbraio 2005

A) Flusso informativo standard (set minimale di informazioni da trasferire al Casellario)

Struttura

Sezione Intestazione Flusso:
dati identificativi dell'Ente mittente.

Sezione Identificazione Struttura:
Dati identificativi della struttura di riferimento.

Sezione Posizione Contributiva:
i) dati identificativi del lavoratore;
ii) dati identificativi della contribuzione.

Contenuto

Identificazione flusso

- Protocollo mittente

Sezione identificazione Ente

- Ente contribuzione

- Codice entità che versa la contribuzione

- Denominazione entità che versa la contribuzione

- Codice Attività*

Sezione identificativa del lavoratore

- Codice fiscale lavoratore

- Cognome lavoratore

- Nome lavoratore

- Data di nascita lavoratore

- Sesso

- Comune di nascita

- Matricola lavoratore*

- Codice Comune di lavoro*

- Provincia di lavoro*

Sezione identificativa della contribuzione

- Qualifica del lavoratore*

- Flag rettifica contribuzione

- Tipo della contribuzione

- Fondo di contribuzione

- Inizio periodo contributivo

- Fine periodo contributivo

- Retribuzione in euro

- Quota invalidità, vecchiaia, sopravvivenza

- Unità di misura della contribuzione

\circ \ A=anno/i

- \circ \ M = mese/i
- \circ \ S= settimana/e
- \circ \ G=giorno/i
- Numero Contributi
- Numero Contributi utili al fine dell'anzianità
- Numero Contributi utili per la misura della pensione

B) Regole tecniche e protocolli di trasmissione dei flussi informativi.

1. Trasmissione dei dati: in modalità telematica in formato ASCII.
2. Canale trasmissivo: RUPA (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione), per gli Enti e Amministrazioni già attestati o in via di attestazione sulla rete oppure via Internet con l'utilizzo di protocolli di trasporto protetti (https, ftps).
3. Credenziali di autenticazione e accesso al sistema di trasmissione dei flussi agli Enti e Amministrazioni, fornitura da parte dell'INPS.
4. Dimensionamento del flusso:
 - a) dimensione massima della singola "unità di trasmissione" (file o messaggio);
 - b) periodicità dell'invio di una "unità di trasmissione".
5. Identificazione dell'"unità di trasmissione": ogni unità di trasmissione deve essere identificata univocamente nell'ambito dell'Ente o Amministrazione che effettua la trasmissione. Il sistema informativo del Casellario provvederà, al momento della ricezione, a protocollare, mediante protocollo informatico, ogni singola "unità di trasmissione".
6. Formato di rappresentazione dei dati: al fine di facilitare la fruibilità del contenuto informativo dei flussi da parte di sistemi tecnologicamente diversi si utilizza il formato di rappresentazione dei dati basato sul linguaggio XML e le specifiche di descrizione dei dati sono fornite mediante schemi XML.
 - *Da valorizzarsi a seconda delle peculiarità dell'Ente o Amministrazione mittente.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 Maggio 2007, n.107

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 1.

Riordino del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale

1. Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, svolge, nell'ambito dell'interazione con il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243, anche compiti di controllo del medesimo, nonché i compiti di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come da ultimo sostituito, nei primi tre periodi, dall'articolo 1, comma 21, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono soppressi i primi cinque periodi, ovvero dalle parole: "Il Nucleo di valutazione" fino alle parole: "dello stesso".

3. Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è composto da non più di quattordici membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'incarico di componente il Nucleo è incompatibile con ogni funzione e compito che attenga all'attività di controllo, indirizzo, vigilanza, gestione e consulenza con gli enti di previdenza obbligatoria, e, altresì, con un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con gli enti stessi.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, nel rispetto dei criteri di contenimento di spesa dettati dall'articolo 3 del presente regolamento, le modalità organizzative, gestionali, contabili e di funzionamento del Nucleo.

Con il medesimo decreto sono determinate la remunerazione dei membri, in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti, appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco.

5. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto, senza incremento della dotazione organica, un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale -

Direzione generale per le politiche previdenziali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo puo' avvalersi di professionalita' tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso.

DECRETO 26 AGOSTO 2009 (GU n. 249 del 26-10-2009)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ed, in particolare, l'art. 1, commi 44 e 45, relativi, tra l'altro, all'istituzione e ai compiti del nucleo di valutazione della spesa previdenziale;

Visto il decreto 3 febbraio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ora Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il funzionamento del nucleo di valutazione;

Visto l'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007, che assegna al nucleo ulteriori funzioni in materia di bilanci tecnici degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

Visto l'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promulgato a norma dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Considerato che il comma 3, dell'art. 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2007, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la nomina dei componenti del nucleo di valutazione di cui sopra, per i quali definisce i necessari requisiti professionali e individua criteri di incompatibilita';

Considerato, altresì, che il comma 4, dell'art. 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2007, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei criteri di contenimento di spesa dettati dall'art. 3 dello stesso regolamento, le modalita' organizzative, gestionali, contabili e di funzionamento del nucleo, nonche' la remunerazione dei membri, in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalita' dei dipendenti, appartenenti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o ad altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco;

Visto il decreto interministeriale 3 agosto 2006 di ricostituzione del nucleo di valutazione della spesa previdenziale che, ai fini della riduzione della spesa complessiva per organi collegiali prevista dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.

223, ne ha ridotto il numero dei componenti;

Visto l'art. 61, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133, a mente del quale, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali operanti presso le medesime amministrazioni e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007 e che a tal fine le amministrazioni adottano con immediatezza le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa;

Ritenuto, pertanto, in considerazione anche della flessibilita' della composizione numerica dell'organo prevista dalla normativa, di dover provvedere con immediatezza a ridurre il numero dei componenti, in misura tale da determinare sia le necessarie economie di gestione che consentano il rispetto dei nuovi limiti di spesa previsti dall'art. 61, del decreto-legge n. 112 citato, sia una migliore funzionalita' e snellezza operativa dell'organismo;

Considerato che tale rimodulazione del numero dei componenti il nucleo comporta di dover procedere alla ricostituzione dello stesso; Visto il decreto 3 agosto 2006 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ricostituzione del nucleo di valutazione della spesa previdenziale;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 30 luglio 2008 di nomina del Presidente del nucleo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nucleo di valutazione della spesa previdenziale e' composto da dieci esperti con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale, nonche' dal Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nominati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alle riunioni sono invitati a partecipare un rappresentante della Banca d'Italia e un rappresentante dell'Istat.

2. Il Presidente del nucleo, che coordina l'intera struttura, e' nominato tra gli esperti indicati al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. I componenti del nucleo di valutazione della spesa previdenziale sono nominati fino a scadenza dell'organo, ai sensi del comma 1, dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.

4. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata dell'organo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, il nucleo presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione di cui all'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità dell'organismo e la conseguente eventuale proroga della sua durata, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La proroga, ove concessa, non potrà in ogni caso eccedere i due anni, così come disposto dall'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2008, n. 133.

5. In caso di proroga, alla scadenza dell'organo i componenti, che possono essere riconfermati, continuano ad esercitare le funzioni fino all'insediamento dei successori, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444.

6. Ai componenti del nucleo si applica il regime di incompatibilità previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107.

7. In caso di incompatibilità, il componente del nucleo decade dalla carica.

8. Le dimissioni dalla carica sono rassegnate con atto scritto e sono comunicate al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché al Presidente del nucleo. Esse diventano operanti dalla loro accettazione.

Art. 2.

1. Il Presidente del nucleo formula l'indirizzo delle attività, che possono essere ripartite, ove necessario, tra i diversi componenti, che predisporranno, in modo singolo o in gruppo, le elaborazioni da sottoporre alle valutazioni del nucleo, in linea con le richieste del Ministro e in funzione della redazione del rapporto annuale. Provvede altresì ad organizzare le attività di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, con particolare riferimento ai compiti riferiti al «Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive» di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243. Organizza inoltre l'attività di cui all'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in collaborazione con la Direzione generale per le politiche previdenziali.

Il Presidente, inoltre:

- a) convoca e presiede le riunioni del nucleo;
- b) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni;
- c) adotta le delibere assunte dal nucleo, finalizzate all'esigenza di assicurare l'effettiva operatività del complesso della struttura, nonché quelle concernenti il conferimento d'incarichi a professionisti esterni, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107;
- d) vigila sull'attuazione di dette delibere;
- e) dispone, ove necessario, l'audizione dei Presidenti e dei Direttori generali degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, con particolare riferimento ai compiti previsti dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) assicura ogni opportuna attivita' di interazione con il Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero, anche ai fini di una ottimizzazione delle funzioni di supporto e della collaborazione tra nucleo e direzione generale.

3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente individuato quale vicario, dal Presidente stesso, nella seduta d'insediamento del nucleo.

4. Le dimissioni del Presidente sono rassegnate al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e diventano efficaci dalla sua sostituzione.

Art. 3.

1. Il nucleo e' convocato dal Presidente, di norma ad intervalli non superiori al mese, oppure da almeno un terzo dei componenti, quando ne sia fatta motivata richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare.

2. L'avviso di convocazione delle riunioni, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato ai singoli componenti non meno di sette giorni prima delle riunioni. Almeno tre giorni prima delle riunioni stesse, la documentazione relativa ai singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno e' trasmessa ovvero messa a disposizione dei singoli componenti, presso la struttura di supporto.

3. Nel corso delle riunioni, a maggioranza assoluta dei presenti, puo' essere richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno di ulteriori argomenti.

4. Il Presidente ha facolta' di accogliere o respingere la richiesta, motivando la decisione secondo il criterio di organicita' dei lavori.

5. Per la validita' delle riunioni del nucleo e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente.

7. Delle riunioni del nucleo e' redatto processo verbale a cura del dirigente coordinatore della struttura di supporto, o di un suo delegato appartenente alla medesima struttura. Per la redazione del processo verbale e' possibile avvalersi della registrazione automatica. Il verbale e' approvato nella riunione immediatamente successiva e firmato dal Presidente e dal Segretario. I verbali numerati cronologicamente vengono conservati agli atti.

Art. 4.

1. Il nucleo si avvale di una struttura di supporto costituita fino ad un massimo di 7 unita' di personale in servizio presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Le unita' di personale di cui al comma 1, appartenenti alle aree funzionali II e III, sono individuate in base alle competenze possedute in campo giuridico, economico, statistico, demografico e attuariale, nonche' in materia informatica, amministrativa e contabile.

3. Al coordinamento del personale della struttura di supporto e' preposto, senza incremento della dotazione organica, un dirigente di seconda fascia in

servizio presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali.

4. Per particolari esigenze del nucleo possono essere individuate forme di collaborazione con le unità di personale in servizio presso altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa e dei tetti di spesa vigenti in materia, il nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne, per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti alle proprie competenze istituzionali, come previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107 e nel rispetto dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine il Presidente provvede alla regolarizzazione degli incarichi.

Art. 5.

1. Il compenso annuo lordo spettante al Presidente del nucleo è fissato in euro 13.700,00; per i restanti dieci componenti individuati all'art. 1, è prevista l'erogazione di un gettone di presenza pari a euro 250,00 per ciascuna seduta.

2. Al Presidente ed ai componenti del nucleo compete il rimborso per spese di missione equiparato a quello dei dirigenti di prima fascia dello Stato, nel rispetto dei principi ricavabili dal comma 2, dell'art. 68, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133.

3. Gli oneri del presente provvedimento graveranno sul capitolo 4293 «Spese per il funzionamento - compreso il compenso ai componenti - del nucleo di valutazione della spesa previdenziale» del CDR 2 Politiche previdenziali, Missione 25 - Programma 25.2, Macroaggregato 2.1.1. «Funzionamento» - dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2009 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 6.

1. Ferma restando l'autonomia gestionale ed operativa dell'I.N.P.S. di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243, tutti i compiti già attribuiti alla commissione di verifica e monitoraggio per il casellario degli attivi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 4 febbraio 2005, sono trasferiti al nucleo di valutazione della spesa previdenziale, il quale sovrintende all'attuazione di quanto previsto dallo stesso decreto.

2. Il casellario centrale delle posizioni previdenziali attive e il casellario centrale dei trattamenti pensionistici forniscono al nucleo rapporti periodici sullo stato di aggiornamento e correttezza dei dati, sulla attuazione delle disposizioni legislative che ne fissano il rispettivo funzionamento, sullo stato di avanzamento delle procedure di integrazione ed ogni altro dato e/o elemento richiesto dal nucleo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Art. 7.

1. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a collaborare e a fornire le informazioni e i dati richiesti dal nucleo per l'assolvimento dei propri compiti. A tal fine gli enti, su richiesta del Presidente del nucleo, tramite i dirigenti preposti, collaboreranno all'elaborazione dei rapporti e delle analisi inerenti i compiti istituzionali del nucleo stesso.

2. In caso di omissione o carenza delle comunicazioni richieste, il Presidente del nucleo informa il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'eventuale esercizio dei poteri di vigilanza.

Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2009

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 44